



COMUNE DI CREDARO
Bergamo

STATUTO COMUNALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1

Il Comune

1. Il Comune di CREDARO è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite e delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ARTICOLO 2

Sede, stemma e gonfalone

1. Il Comune di CREDARO è costituito dalla comunità insediata sul territorio medesimo.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 3,4 e confina con i Comuni di Villongo, Castelli Calepio, Gandosso, Capriolo, Paratico, Trescore Balneario e Zandobbio .
3. Il Palazzo civico , sede comunale, è ubicato a Credaro in via Roma.
4. Le adunanze degli organi collegiali elettivi si svolgono di norma nella sede comunale ovvero in altro luogo individuato dall'Amministrazione.
5. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale, nella foggia autorizzata con D.P.R. n. 350 del 28.12.1970.

ARTICOLO 3

Albo Pretorio

1. Nella sede, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

ARTICOLO 4

Funzioni

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove , rimuovendo eventuali ostacoli, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini , singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
3. Il Comune promuove la cultura della pace e si fa portavoce dei valori di solidarietà fra i popoli.
4. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dallo Statuto e dalle leggi ed è improntata a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, uguaglianza ed imparzialità.
5. Il Comune concorre a garantire , nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente , del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
Promuove altresì, la predisposizione di strumenti idonei a garantire la sicurezza dei cittadini.
6. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale , con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili , invalidi ed ai portatori di handicap.
7. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.
8. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico favorendone il godimento da parte della comunità.
9. Tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
10. Incoraggia e favorisce lo sport di base e lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
11. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive e di volontariato, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili e ne assicura l'accesso , ai sensi dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.
12. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinate da appositi regolamenti.
13. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio , nel quadro di

un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed agricoli.

14. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, anche con il concorso di cooperative, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
15. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche con il concorso di privati singoli ed associati, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
16. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
17. Predispone, anche di concerto con i comuni limitrofi, enti sovracomunali, altre istituzioni e organizzazioni qualificate, programmi ed eventuali strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
18. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalla legge.
19. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
20. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
21. Il Comune sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinaria espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.
22. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

ARTICOLO 5

Programmazione economico - sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5, del decreto legislativo 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali operanti nel suo territorio.

ARTICOLO 6

Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 8 del d.lgs. 267/2000.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni, sui provvedimenti comunali e cura , a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei , organizzando incontri, convegni, mostre e stabilendo rapporti continuativi con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune , per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni ed enti sovracomunali.
4. Nell'ambito della promozione dei cittadini riconosce l'utilità della collaborazione con la parrocchia, la scuola e con altre organizzazioni che, nel loro statuto, richiamano analoghi obiettivi di promozione sociale.

ARTICOLO 7

Servizi Pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre :
 - a) la costituzione di aziende ;
 - b) la partecipazione a consorzi, società per azioni o altre società a prevalente capitale pubblico locale ;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri enti interessati alla gestione del servizio ;
 - d) la concessione a terzi ;
 - e) apposita Istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.
2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni , che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. Il consiglio comunale , con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti in aula, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di servizi comunali.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI ELETTIVI

ARTICOLO 8

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 9

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Le modalità di elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 10

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e svolge le sue attribuzioni conformandosi a principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

2. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
3. Le norme relative alla organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.

ARTICOLO 11

Sessione e convocazione

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.
 2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare le sue funzioni di Presidente del Consiglio, lo sostituisce il ViceSindaco.
 3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì la fissazione del giorno della adunanza.
 4. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti al bilancio di previsione ed al rendiconto del bilancio.
 5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
 6. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio neo - eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta.
 7. La prima adunanza del nuovo Consiglio comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla comunicazione del Sindaco in merito agli assessori nominati.
1. In tale seduta il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione italiana.
 2. La seduta deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
 3. Entro 120 giorni dalla proclamazione il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, provvede a presentare al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico - amministrativo.
 4. In sede di presentazione delle linee programmatiche i gruppi consiliari possono presentare proposte e osservazioni da discutere nel corso della seduta consiliare.
 5. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede , in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30.12. di ogni anno.
 6. Al termine del mandato politico - amministrativo il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee

programmatiche, da sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare.

ARTICOLO 12

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.
2. L'avviso di convocazione , con allegato l'ordine del giorno, deve essere notificato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei termini stabiliti dal Regolamento.
3. A tal fine ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del c.p.c..

ARTICOLO 13

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati , salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Non concorrono a determinare la validità della adunanza :
 - A) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi ;
 - B) coloro che escono dalla sala prima della votazione ;
 - C) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

ARTICOLO 14

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano tra i votanti :
 - coloro che si astengono dal voto;
 - coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

3. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
5. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal Segretario comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità . In tal caso è sostituito da un componente del collegio nominato dal Presidente.
7. I verbali di deliberazione del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 15

Consiglieri Comunali

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero di Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
2. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere , a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. La funzione di Consigliere anziano viene svolta da colui che ha riportato il maggior numero di voti validi. A parità di voti, prevale il più anziano di età.
3. I Consiglieri esercitano il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni, nonché richiedere la convocazione di un Consiglio Comunale ai sensi dell'art.38 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.
1. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in suo possesso, utili all'espletamento del mandato.

2. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
3. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 17

Dimissioni e decadenza

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolate dalla legge.
2. La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno dei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge.
3. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Comunale nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti dalla carica, ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.
5. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dell'assemblea, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma , sono dichiarati decaduti dal Consiglio, con atto deliberativo del Consiglio Comunale.
6. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato e decide conseguentemente. A tal riguardo il Sindaco , a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art 7 della L.241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo, indicandogli un termine non inferiore a 20 giorni dalla data del ricevimento, entro cui far valere le cause giustificative. Scaduto questo termine, il Consiglio, valutate le eventuali cause giustificative, può deliberare in merito.
7. Le dimissioni dei Consiglieri Comunali e degli altri organi elettivi devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune e sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione senza la necessità della presa d'atto.
8. La surroga del Consigliere dimissionario avviene entro 10gg.

ARTICOLO 18

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative funzioni

ARTICOLO 19

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su propria iniziativa o su proposta della Giunta Comunale, può istituire nel suo seno commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. Alle commissioni permanenti sono attribuiti poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare.
3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale.
4. Per le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
5. Il Regolamento, da approvarsi secondo le modalità previste per il Regolamento del Consiglio Comunale, disciplina il numero, i loro poteri, le materie di loro competenza, il funzionamento e nomina, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, nonché le forme di pubblicità dei lavori.
6. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, cittadini singoli, le libere forme associative, i funzionari e i dipendenti comunali per l'esame di specifici argomenti.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 20

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi di trasparenza ed efficienza.
2. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

ARTICOLO 21

Composizione e nomina

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e da non più di quattro assessori. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, dopo il giuramento.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 20 giorni gli assessori dimissionari.
4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
5. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
6. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
7. I componenti della Giunta competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

ARTICOLO 22

Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Di norma le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. E' riservata comunque alla Giunta Comunale la facoltà di decidere sulla pubblicità delle proprie adunanze.
4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 21 del presente statuto.
5. I verbali di deliberazione della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
6. Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo

informale dalla stessa.

7. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
8. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
9. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, individualmente degli atti dei loro assessorati.

ARTICOLO 23

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, dei responsabili di servizio. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. La Giunta Comunale può inoltre istituire gruppi di lavoro, per determinate materie, con funzioni propositive, consultive ed impulsive.
5. Tali gruppi di lavoro possono essere composti da Consiglieri e da liberi cittadini, scelti dalla Giunta Comunale, che ne determina altresì il numero, i loro poteri, le materie di loro competenza, il funzionamento e nomina, la loro composizione e le forme di pubblicità dei lavori.

CAPO IV

IL SINDACO

ARTICOLO 24

Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed è il legale rappresentante dell'ente. Egli è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla

legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ARTICOLO 25

Competenze

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale ed il Consiglio e fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
4. Il Sindaco convoca i comizi per i referendum previsti dal decreto legislativo 267/2000, se istituiti.
5. Il Sindaco nomina il Segretario comunale, scegliendolo da apposito albo.
6. Conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale.
7. Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
9. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.
10. Informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
11. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.
12. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e

dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco sulla base di quanto previsto nel regolamento per gli uffici e servizi.

ARTICOLO 26

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

ARTICOLO 27

Attribuzioni quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende :
 - A) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica ;
 - B) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica ;
 - C) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge ;
 - D) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Nelle materie di cui al punto A) il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Consiglieri comunali.

ARTICOLO 28

Vicesindaco e deleghe

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento (Vice Sindaco).
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro

assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate, gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.
7. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
8. Il Sindaco può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio delle funzioni governative nei casi previsti dall'art.54, comma 7, del d.lgs. 267/2000.
9. In caso di assenza o impedimenti del Sindaco e dell'Assessore delegato (Vice Sindaco) esercitano le funzioni sostitutive gli Assessori secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

ARTICOLO 29

Mozione sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario comunale ne informa il Prefetto, al fine dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio comunale e di nomina del Commissario , ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 30

Decadenza e dimissioni del Sindaco - Decadenza degli Assessori

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. In tali casi la Giunta e il Consiglio rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario
4. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause :
 - A) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - B) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore ;
 - C) negli altri casi previsti dalla legge.
5. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

TITOLO III PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 31 Partecipazione popolare ed Associazioni

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. L'Amministrazione promuove e valorizza le libere forme associative dei cittadini, in particolar modo le associazioni di volontariato riconosciute da Stato e Regione per un coinvolgimento della popolazione in attività volte a migliorare la qualità della vita personale.
4. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.
5. Favorisce, inoltre, la partecipazione dei cittadini ai gruppi di lavoro misti nominati dalla Giunta Comunale.
6. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre

formazioni economiche e sociali.

ARTICOLO 32

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale, previa stipula di una convenzione.

ARTICOLO 33

Petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati, aventi diritto al voto, possono rivolgere agli organi comunali petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le petizioni e le proposte, di seguito per semplicità chiamate genericamente istanze, devono essere indirizzate al Sindaco e presentate all'Ufficio Protocollo.
3. Le istanze devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta, che deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e deve tutelare interessi collettivi o comuni necessità.
4. Il Sindaco, sentita la Giunta e il Segretario, decide l'ammissibilità della istanza e la trasmette alla Giunta o al Consiglio Comunale, in base alle rispettive competenze.
5. In ogni caso, il Sindaco, entro 30 giorni utili dal ricevimento dell'istanza, comunica per iscritto la decisione, di cui al precedente comma, l'organo a cui è stata trasmessa e la motivazione dell'eventuale non ammissibilità.
6. Qualora le istanze siano presentate da almeno 100 elettori, il Consiglio Comunale è tenuto a discuterle entro 60 giorni dalla loro presentazione.
7. Le modalità di presentazione, le procedure di esame e le risposte, come pure le forme di pubblicità delle istanze sono disciplinate da apposito regolamento.

ARTICOLO 34

Referendum consultivo

1. Il Comune intende promuovere, attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di esclusiva competenza locale, di competenza del Consiglio Comunale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) Atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze ;
- b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale ;
- c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale e Regolamento Edilizio;
- d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe;
- e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
- f) Bilancio di previsione e rendiconto della gestione;
- g) Revisione Statuto comunale;
- h) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- i) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- l) argomenti per i quali sia già stato indetto referendum nell'ultimo quinquennio.

3. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta, o su sua autonoma iniziativa, promuove referendum con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. I Referendum su materia di esclusiva competenza Comunale possono essere indetti anche su richiesta dei cittadini.

5. Il Referendum può essere richiesto da almeno 500 cittadini residenti che abbiano compiuto il 18° anno di età.

6. Le firme per il Referendum devono essere raccolte e depositate nella Segreteria Comunale.

7. Il Sindaco indice il Referendum entro 90 giorni dalla data di deposito delle firme in Segreteria o dalla data di cui alla domanda.

8. Nell'ordinanza di indizione del Referendum verranno specificati il quesito, il numero delle firme valide che lo sostengono, la data della consultazione e l'invito ai cittadini a partecipare.

9. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

ARTICOLO 35

Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei cittadini votanti.

2. Il referendum ha validità se votano almeno il 50% dei cittadini aventi diritto al voto.

3. Il Consiglio Comunale, successivamente alla proclamazione del risultato, adotta i relativi e conseguenti atti, in conformità alle indicazioni espresse dagli elettori.

ARTICOLO 36

Disciplina del Referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite dall'apposito regolamento.

ARTICOLO 37

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.
3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

ARTICOLO 38

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di collaborare con il Consiglio Comunale in via consultiva nelle seguenti materie:
 - ambiente;
 - sport;
 - tempo libero;
 - giochi;
 - rapporti con l'associazionismo;
 - cultura e spettacolo;
 - pubblica istruzione;
 - assistenza ai giovani e agli anziani;
 - rapporti con Enti (UNICEF, OPAM, ecc.)
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 39

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati :
 - A) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento ;
 - B) l'oggetto del procedimento;
 - C) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

ARTICOLO 40

Partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio del provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ARTICOLO 41

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende e concessionari di servizi pubblici da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

ARTICOLO 42

Diritto di accesso all'informazione

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ARTICOLO 43 Il Difensore Civico

1. Può essere istituito il Difensore Civico Comunale. Il Difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti richiedenti o su propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenza, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento amministrativo ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed autonomia.

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE CAPO I L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 44 Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. Il Comune allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

ARTICOLO 45

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi :
 - A) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi ;
 - B) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta dall'apparato ;
 - C) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito decisionale dei soggetti ;
 - D) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima collaborazione tra gli uffici. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi e al direttore generale.

ARTICOLO 46

Responsabilità disciplinare del personale

1. La legge disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 47

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di una convenzione con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio di Segretario Comunale.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
6. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
2. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne ; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali.
3. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico, se istituito.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca.
5. Roga i contratti del comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio. Autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o dal Sindaco.
6. Per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

ARTICOLO 48

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che gli impartisce il Sindaco. Sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i responsabili di servizio.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati.
4. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite al Segretario Comunale.

ARTICOLO 49

I Responsabili degli Uffici e servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco.
2. Essi nell'ambito delle loro competenze provvedono a gestire l'attività dell'ente sulla

base delle direttive impartitagli dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Il Regolamento di organizzazione disciplina le funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 50

Incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne

1. La Giunta Comunale, nelle forme e con i limiti previsti dalla legge e dal Regolamento degli Uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, qualora tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto ai sensi dell'art.110, d.lgs. 267/2000.
3. Il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con convenzioni a termine.
4. Le norme regolamentari devono stabilirne :
 - la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma ;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico .

ARTICOLO 51

Ufficio di indirizzo e controllo

Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici, poste alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale e degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.242 del d.lgs. 267/2000.

TITOLO V

RESPONSABILITA'

ARTICOLO 52

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di leggi che comportano danni all'erario del Comune.
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

ARTICOLO 53

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

TITOLO VI

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 54

Enti, Aziende, Istituzioni, Società a partecipazione comunale

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano come oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - in economia;
 - in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità;
 - a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale;
 - a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.
3. Le modalità di costituzione, le diverse caratteristiche di ciascuna forma di gestione sono stabilite dalla legge.

4. L'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende o Società, è autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale che regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
5. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma si applicano gli artt.42, comma 2, lett. m) e 50, comma 8, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
3. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

ARTICOLO 55 Ordinamento

1. Nell'ambito della Finanza Pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ARTICOLO 56 Finanza Comunale

1. La Finanza del Comune è costituita da :
 - A) imposte proprie ;
 - B)addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali ;
 - C) tasse e diritti per servizi pubblici ;
 - D) trasferimenti erariali ;
 - E)trasferimenti regionali ;
 - F)altre entrate proprie anche di natura patrimoniale ;
 - G) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società gestioni in economia.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della

Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei Servizi Pubblici indispensabili.

3. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n.212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

ARTICOLO 57

Bilancio e Rendiconto

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. La gestione finanziaria del Comune si attua in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità e dimostrati nel rendiconto, il quale viene deliberato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

ARTICOLO 58

Attività contrattuale

Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, vendite, acquisti a titolo oneroso, permute, locazioni. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante :

- il fine che il contratto intende perseguire ;
- l'oggetto, la forma e le clausole essenziali ;
- le modalità di scelta del contraente.

ARTICOLO 59

Revisore dei conti

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal Revisore previsto dall'articolo 234 del decreto legislativo 267/2000.
2. Il Revisore dei conti in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione

dell'Ente;

- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
3. Il Revisore dei conti è revocabile per inadempienza, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Il Revisore, ove riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

ARTICOLO 60

Controllo di gestione

I Responsabili degli uffici e servizi possono essere chiamati ad eseguire rendicontazioni volte al controllo economico-finanziario da parte del Nucleo di valutazione, per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 61

Funzioni normative

1. I Regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono avere efficacia retroattiva;
 - d) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del Consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già

disciplinata dal regolamento anteriore.

ARTICOLO 62

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ai Consiglieri comunali, alla Giunta ed ai cittadini.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 267/2000 fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'articolo 124, comma 1, del d.lgs. 267/2000; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO IX

REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 63

Modalità

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ARTICOLO 64

Efficacia

Il presente statuto entra in vigore il 30° giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio Comunale.

INDICE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- ART. 1 - Il Comune
- ART. 2 - Sede, stemma e gonfalone
- ART. 3 - Albo Pretorio
- ART. 4 - Funzioni
- ART. 5 - Programmazione economico - sociale e territoriale
- ART. 6 - Partecipazione e cooperazione
- ART. 7 - Servizi Pubblici

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ORGANI ELETTIVI

- ART. 8 - Organi del Comune

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 9 - Il Consiglio Comunale
- ART. 10 - Competenze ed attribuzioni
- ART. 11 - Sessione e convocazione
- ART. 12 - Ordine del giorno
- ART. 13 - Numero legale per la validità delle sedute
- ART. 14 - Numero legale per la validità delle deliberazioni
- ART. 15 - Consiglieri Comunali
- ART. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- ART. 17 - Dimissioni e decadenza
- ART. 18 - Gruppi consiliari
- ART. 19 - Commissioni consiliari

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

- ART. 20 - La Giunta Comunale
- ART. 21 - Composizione e nomina
- ART. 22 - Funzionamento della Giunta comunale
- ART. 23 - Competenze della Giunta comunale

CAPO IV - IL SINDACO

ART. 24 - Funzioni

ART. 25 - Competenze

ART. 26 - Poteri di ordinanza del Sindaco

ART. 27 - Attribuzioni quale Ufficiale del Governo

ART. 28 - Vicensindaco e deleghe

ART. 29 - Mozione di sfiducia

ART. 30 - Decadenza e dimissioni del Sindaco - Decadenza degli Assessori

TITOLO III - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 31 - Partecipazione popolare ed Associazioni

ART. 32 - Contributi alle associazioni

ART. 33 - Petizioni e proposte

ART. 34 - Referendum consultivo

ART. 35 - Effetti del Referendum

ART. 36 - Disciplina del Referendum

ART. 37 - Azione popolare

ART. 38 - Consiglio Comunale dei ragazzi

CAPO II - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 39 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

ART. 40 - Partecipazione al procedimento

ART. 41 - Pubblicità degli atti

ART. 42 - Diritto di accesso all'informazione

ART. 43 - Il Difensore Civico

TITOLO IV - L' ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 44 - Obiettivi dell'attività amministrativa

ART. 45 - Organizzazione degli uffici e del personale

ART. 46 - Responsabilità disciplinare del personale

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 47 - Il Segretario Comunale

ART. 48 - Il Direttore Generale

ART. 49 - I Responsabili degli Uffici e servizi

ART. 50 - Incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne

ART. 51 - Ufficio di indirizzo e controllo

TITOLO V - RESPONSABILITA'

ART. 52 - Responsabilità verso il Comune

ART. 53 - Responsabilità verso terzi

TITOLO VI - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 54 - Enti, Aziende, Istituzioni, Società a partecipazione comunale

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 55 - Ordinamento

ART. 56 - Finanza Comunale

ART. 57 - Bilancio e Rendiconto

ART. 58 - Attività contrattuale

ART. 59 - Revisore dei conti

ART. 60 - Controllo di gestione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 61 - Funzioni normative

ART. 62 - Procedimento di formazione dei regolamenti

TITOLO IX - REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 63 - Modalità

ART. 64 - Efficacia